

# Osservatorio sulle fonti

## LO STATUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO\*

di *Giuseppe Formichella* \*\*

### 1. *Iter istitutivo dello Statuto*

L'avvio della Città metropolitana di Torino avviene in un contesto particolarmente complesso, all'interno del quale operano due diverse specificità: la peculiare conformazione territoriale dell'ambito provinciale e le note difficoltà economico-finanziarie derivanti dalle recenti politiche di governo rispetto alla eliminazione delle province, che hanno coinvolto anche le città metropolitane senza alcuna distinzione<sup>1</sup>.

Tralasciando il secondo aspetto – che comunque influenza fortemente in maniera negativa la nascita del nuovo ente, condizionandone la stessa possibilità di operare in condizioni minime di efficienza – il primo elemento, e cioè la specificità territoriale, pone la città metropolitana di Torino in una condizione assolutamente differente rispetto alle altre realtà metropolitane, dovuta principalmente alle caratteristiche storico/geografiche del territorio di riferimento ed alle funzioni nel tempo esercitate dalla provincia di derivazione.

Si tratta un sistema complesso che comprende:

- una popolazione di 2.245.252 individui
- una superficie di 6.872 kmq
- 315 comuni
- più di 3.000 km di strade extraurbane (di cui più del 50% in territorio montano, 7 gallerie di lunghezza superiore a 500 m, più di 200 ponti di attraversamento dei corsi d'acqua principali oltre alla rete delle strade statali trasferita dall'ANAS nella quasi totalità alla Provincia)
- un patrimonio immobiliare, di cui fanno parte inoltre 200 edifici, di cui 160 a destinazione scolastica, frequentati da più di 88 mila studenti e 3 mila docenti/impiegati, oltre agli edifici che ospitano funzioni pubbliche di importanza strategica quali la Questura, la Prefettura, il Comando Regionale Carabinieri, il MIUR etc.

E' evidente, innanzitutto, come l'estensione territoriale della città metropolitana sia particolarmente elevata e ricomprenda un numero considerevole di comuni, con caratte-

---

\* Intervento al Seminario "Statuti a confronto: le Città metropolitane attraverso i nuovi Statuti", Firenze, 5-6 febbraio 2015.

\*\* Segretario generale della Città metropolitana di Torino.

<sup>1</sup> Cfr. C. DEODATO, "Le città metropolitane: storia, ordinamento, prospettive, funzione pubblica.gov.it, 2015, 21, che richiama gli artt. 23 e 24 del decreto legislativo n. 68/20011 (emanato in attuazione della legge n. 42/2009), sottolineando la necessità di assicurare alle Città metropolitane "un sistema di finanziamento complesso e strutturale, costruito, senza alcun residuo di finanza derivata, nella logica dell'autonomia finanziaria, e destinato, se correttamente attuato, a soddisfare compiutamente le esigenze di finanziamento dei rilevanti compiti di governo assegnati alle città metropolitane".

# Osservatorio sulle fonti

ristiche dimensionali, sub aree geografiche, sistema dei servizi, identità territoriali e culturali spesso assai differenti.

Tale situazione pone, innanzitutto, un problema di rappresentanza territoriale e di raccordo tra le differenti aree con il capoluogo; non solo, anche tra le differenti aree geografiche esistono identità e differenze che determinano una composizione assai eterogenea del sistema metropolitano, spingendo a volte il processo di integrazione verso soluzioni capaci di impostare una dimensione di raccordo tra i diversi ambiti politico-amministrativa prima e funzionale-gestionale poi.

Sotto tale profilo, perciò, l'iter istitutivo dello statuto, con particolare riguardo al ruolo svolto da "tecnici" e "politici" ed al coinvolgimento dei soggetti esterni alle istituzioni, non risulta ancora completato.

Un primo testo è stato elaborato da una commissione bilaterale, composta dal Segretario/Direttore generale della Provincia e dal Segretario e Direttore generale del Comune di Torino, partendo dalla bozza predisposta dall'ANCI, l'associazione dei comuni italiani.

Al fine di facilitare il processo di condivisione del testo statutario con tutti i comuni del territorio, sono state istituite, all'interno del Consiglio metropolitano, tre Commissioni che stanno lavorando alla redazione dello Statuto, alla perimetrazione delle aree omogenee in cui sarà suddivisa la Città Metropolitana e all'evolversi dei lavori con la Regione Piemonte sulle funzioni che saranno delegate alla Città Metropolitana, all'interno dell'Osservatorio Regionale<sup>2</sup>. In particolare, si è stabilito un percorso che ha comportato riunioni congiunte delle tre Commissioni Consiliari (Statuto, Funzioni e Zone Omogenee) finalizzate a formulare una prima bozza di Statuto, che è stata approvata dalla seduta di Consiglio del 21 gennaio 2015.

L'adozione consente l'inizio delle consultazioni con i Comuni, i cittadini del territorio, le rappresentanze sociali ed economiche.

Infatti è stata avviata una operazione di "statuto aperto", con l'inserimento di una specifica sezione sul sito per raccogliere in rete tutte le osservazioni ed i contributi possibili.

Al termine della consultazione dei territori, gli emendamenti raccolti verranno portati nell'apposita Commissione per elaborare un testo di Statuto da sottoporre al Consiglio metropolitano.

Il testo approvato in Consiglio Metropolitano verrà poi sottoposto alla Conferenza Metropolitana, costituita dai 315 Sindaci della Città metropolitana, per la discussione e la definitiva approvazione.

---

<sup>2</sup> Con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 2 – 406 del 13 ottobre 2014 è stato istituito l'Osservatorio regionale in materia di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi agli Enti locali, in attuazione e nel rispetto dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata del 11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1 comma 91 legge 7 aprile 2014, n. 56 - cd. legge Delrio ("*Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze*").

# Osservatorio sulle fonti

Analogo iter verrà seguito per la definizione delle Zone omogenee in cui sarà suddiviso il territorio della Città Metropolitana, zone che rappresentano uno snodo fondamentale della politica partecipativa dei territori non solo sotto il profilo che la legge Delrio impone, ma anche e soprattutto per facilitare quel processo di coesione territoriale cui prima si accennava.

Non a caso lo stesso processo elettorale del Consiglio metropolitano ha seguito una impostazione di diffusione e delocalizzazione dei seggi elettorali nelle diverse zone, individuando dieci comuni “capofila” presso i quali si sono svolte le elezioni in specifici seggi, ricomprendenti i comuni dell’area contigua, secondo criteri “storici” di organizzazioni consortili dei servizi, forme di collaborazione tra enti, ripartizione delle funzioni regionali ed amministrative (consorzi per la gestione dei rifiuti, centri per l’impiego, organizzazione sanitaria ecc...).

## 2. I principi generali esplicitati dallo Statuto

La proposta di Statuto, che il Consiglio ha votato il 21 gennaio “*si propone di esprimere al meglio la cultura di governo e la tradizione amministrativa dei Comuni del proprio territorio, ognuno portatore di storie e tradizioni peculiari da tutelare in un quadro organico, integrato e policentrico, rispettandone l’identità e valorizzandone la partecipazione*”.

La Città Metropolitana di Torino è collocata in un contesto tra i più rilevanti e strategici a livello europeo<sup>3</sup> e “*si pone l’obiettivo, anche attraverso il coinvolgimento delle forze private, sociali e produttive, di generare sviluppo e attrarre risorse dal sistema internazionale (cfr., ad es., i PON), perseguendo in modo innovativo, economico, efficace ed efficiente la sfida della semplificazione amministrativa e della sostenibilità ambientale e sociale*”.

A tal fine la Città metropolitana di Torino è definito ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.

Le finalità istituzionali che intende perseguire la Città metropolitana sono poi declinate “*tenendo conto delle specificità territoriali*” e si articolano in:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione della tutela e della valorizzazione delle identità culturali in un quadro organico, integrato e policentrico

---

<sup>3</sup> Consiglio Regionale del Piemonte, “*Le aree e le città metropolitane*”, Dossier informativo 2008: il sistema metropolitano torinese è indicato come il “*maggiore dei sistemi territoriali della Regione in termini di risorse umane, di potenzialità economiche e di relazioni esterne a tutti i livelli*” ed è precisato che, “*nel sistema della gerarchia dei sistemi metropolitani europei, si situa al terzo livello, dopo quello delle città globali (Londra e Parigi) e quello delle principali metropoli europee (in Italia, Milano e Roma), occupando un posto particolarmente importante tra i sistemi metropolitani a specializzazione industriale in fase di transizione verso la produzione di beni e servizi caratteristici dell’economia della conoscenza*”.

# Osservatorio sulle fonti

- gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali, afferenti al proprio livello garantendo e promuovendo ogni forma di collaborazione e cooperazione con le città e le aree metropolitane europee<sup>4</sup>

Lo Statuto prevede poi un coordinamento dell'attività della Città con quella dei comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di condivisione democratica nel rispetto della cultura di governo e della esperienza amministrativa dei comuni del proprio territorio.

E' evidente come le "parole chiave" dello Statuto, enunciate già dai primi articoli, richiamino sempre la necessità della integrazione territoriale e della conseguente riconoscibilità della Città: sussidiarietà<sup>5</sup>, condivisione, rispetto della cultura di governo e della esperienza amministrativa dei comuni del proprio territorio, specificità territoriali ecc...

Inoltre lo Statuto enuncia ulteriori principi che prevedono di:

a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;

b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo, la salvaguardia dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini e la mobilità sostenibile delle persone e delle cose;

c) perseguire l'equilibrio e il decentramento territoriale nella distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio al fine di garantire un uniforme sviluppo dell'intero territorio, ponendosi come garante dell'autonomia e dello sviluppo dei comuni, nonché dei territori marginali rispetto ai centri dell'area urbana;

d) promuovere il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, senza distinzione di genere, credenza religiosa, convinzione filosofica, razza o etnia, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali, tendendo al pieno sviluppo delle persone e delle famiglie anche se svantaggiata e garantendo pari dignità alle minoranze linguistiche del territorio, nell'ambito delle funzioni esercitate;

e) perseguire la realizzazione della parità di genere, adottando anche azioni positive idonee ad assicurare pari opportunità per tutti e impegnandosi ad assicurare la presenza paritaria di entrambi i sessi in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali dell'Ente e a contrastare ogni forma di violenza di genere, promuovendo azioni e politiche specifiche anche attraverso la collaborazione con altri enti, istituzioni e con

---

<sup>4</sup> Art. 1 comma 2 legge 7 aprile 2014, n. 56 - cd. legge Delrio ("Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee").

<sup>5</sup> A. LUCARELLI, "Le Città metropolitane: Tipi di Stato e trasformazioni territoriali", *federalismi.it*, 2014, fa riferimento ad una "chiamata in sussidiarietà", che la C.M. "porrà in essere, ai sensi dell'art. 118, comma 1 Cost, nei confronti di quelle funzioni comunali che naturalmente sono serventi alle attività di programmazione e pianificazione; oggi trasferite alla C.M. ed oggi proprie della C.M."

# Osservatorio sulle fonti

l'associazionismo per agire sulle cause culturali e sociali del fenomeno, per favorire l'emersione, l'accoglienza delle vittime e per offrire percorsi orientati ad una migliore consapevolezza delle proprie responsabilità, salvaguardando il rispetto reciproco;

f) promuovere una cultura di attenzione all'infanzia attraverso politiche volte a sostenere il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia e a garantire alle bambine e ai bambini le medesime opportunità di sviluppo psico-fisico e sociale incentivando politiche finalizzate a combattere ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e abuso nei confronti dei minori;

g) promuovere e sostenere, nel rispetto della legge e delle identità storico-culturali, la multiculturalità e l'integrazione come risorsa della collettività nel rispetto dei diritti di cittadinanza e di tutela dei nuovi cittadini e delle minoranze, attraverso la collaborazione tra la Città Metropolitana, altri enti e istituzioni e il terzo settore al fine di favorire l'inclusione e la coesione sociale e le pari opportunità per tutte e tutti;

h) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini e dei lavoratori, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale, e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;

i) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche, paesagistiche ed ambientali del proprio territorio;

j) riconoscere le esigenze della montagna derivanti dalla sua diversità strutturale, assicurare alle popolazioni di essa parità di diritti sostanziali per quanto riguarda l'accesso ai servizi, le opportunità di occupazione e la protezione dalle calamità naturali e perseguire il superamento delle condizioni strutturali di marginalità socio-economica e di svantaggio naturale presenti nel territorio montano;

l) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Città metropolitana;

m) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti e le tipicità dei territori;

n) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa;

o) tutelare il territorio con azioni finalizzate alla difesa della biodiversità e alla riduzione progressiva del consumo di suolo non urbanizzato;

p) promuovere e coordinare i sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione attraverso la formazione ed integrazione delle banche dati territoriali ed ambientali, attraverso la cartografia digitale e gli osservatori tematici.

La declinazione dei principi – che in più parti riprende comunque valori già affermati dalla Costituzione, da leggi dello stato o comunque dai principi comunitari – introduce comunque specificità proprie legate alla genesi della Città, come è evidente, ad esempio, nella lettera c) (territorio), g) (identità storico-culturali e multiculturalità), i) (risorse del territorio), j) (montagna), l) (servizi).

# Osservatorio sulle fonti

## 3. Le funzioni della Città metropolitana

La Statuto prevede che la Città Metropolitana deve procedere alla gestione delle seguenti funzioni:

- le funzioni fondamentali della Provincia
- le funzioni attribuite dalla legge alla Città Metropolitana nell'ambito del processo di riordino funzioni delle province (secondo l'accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni e il disegno di legge regionale )
- le funzioni fondamentali attribuite ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione
- adozione e aggiornamento di un piano strategico del territorio metropolitano
- pianificazione territoriale generale
- strutturazione e organizzazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici
- mobilità e viabilità nell'ambito metropolitano
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale
- promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano
- ulteriori funzioni attribuite dallo Stato e dalle regioni in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Art. 1 commi 44 - 46 legge 7 aprile 2014, n. 56 - cd. legge Delrio ("A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

# Osservatorio sulle fonti

Il Disegno di Legge della Regione Piemonte<sup>7</sup> sul riordino delle funzioni non fondamentali definisce principi e criteri, ma rinvia a leggi successive l'individuazione puntuale delle funzioni, che devono essere oggetto di riordino, in quanto "non fondamentali" ai sensi della legge n. 56/2014 e non chiarisce il perimetro delle "funzioni fondamentali" della Città Metropolitana, in relazione alle materie di competenza legislativa della regione stessa<sup>8</sup>. Inoltre non sono disciplinati i rapporti finanziari tra gli Enti, il che pone significativi problemi in termini di sostenibilità complessiva del processo di riordino.

In capo alla Città Metropolitana sono attribuite le precedenti funzioni della Provincia ed ulteriori funzioni da individuare con provvedimenti successivi.

All'art. 3 il ddl regionale individua gli ambiti ottimali di esercizio sovra-provinciale per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- servizio idrico integrato: organizzazione e controllo
- servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: organizzazione e controllo
- attività estrattive: autorizzazioni e concessioni
- energia: autorizzazioni e controllo
- formazione e orientamento professionale: gestione delle attività
- trasporto pubblico su gomma: organizzazione.

L'Ambito ottimale di esercizio n. 4 (a gestione singola) corrisponde alla Città Metropolitana di Torino

Evidentemente la definizione compiuta delle funzioni della Città sarà possibile solo dopo che la regione avrà definito il riassetto delle deleghe – che per il Piemonte sono

---

*f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.*

45. *Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.*

46. *Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione*".

La preoccupazione di chiarire che lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, attribuiscono ulteriori funzioni amministrative alle città metropolitane, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, "rivela un'evidente volontà del legislatore di responsabilizzare lo Stato e le regioni nell'individuare, negli ambiti di rispettiva competenza, quelle funzioni che, in quanto rispondenti alle esigenze di amministrazione proprie di realtà territoriali complesse quali quelle metropolitane, devono essere allocate presso il relativo livello di governo, in modo da consentirne un esercizio più utile ed appropriato ai bisogni della comunità di riferimento" (Carlo Deodato, "Le città metropolitane", cit., 20).

<sup>7</sup> Disegno di legge regionale n. 86 presentato il 30 dicembre 2014.

<sup>8</sup> P. BILANCIA, *Regioni, enti locali e riordino*, cit. 15, rileva – con specifico riferimento alle province – che "per quanto il testo legislativo non appaia di grande chiarezza e coerenza sul punto, a pria lettura sembra di potersi interpretare nel senso che la Regione non può sottrarre alla provincia per destinarle a sé o ad altro ente locale, le "macro-funzioni fondamentali", ma può regolare le modalità dettagliate, attraverso le quali dette funzioni sono esercitate nelle materie che attengono la potestà legislativa esclusiva o concorrente, ovvero i limiti specifici, settore per settore, dell'esercizio di tali funzioni"

# Osservatorio sulle fonti

particolarmente significative – e stabilito anche le modalità di finanziamento/rifinanziamento di funzioni specifiche.

Particolare attenzione lo Statuto riserva alla Pianificazione strategica, prevedendo che Il Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, forma e adotta il Piano strategico metropolitano triennale. Il Sindaco metropolitano sottopone annualmente al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.

Il Piano strategico è definito come l'atto di indirizzo e di programmazione dello sviluppo sociale, economico del territorio metropolitano, e costituisce indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni, anche nell'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione.

Si prevede che il Piano strategico definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l'area metropolitana, ed individua le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

Si prevede, altresì, che il Piano strategico potrà essere realizzato per zone omogenee, ed è copianificato e condiviso, prevedendo la partecipazione degli enti locali .

Periodicamente, l'attività della Città metropolitana, delle Unioni e dei Comuni, è oggetto di monitoraggio e valutazione in relazione agli obiettivi nel Piano strategico.

I procedimenti di formazione, adozione e revisione del Piano strategico metropolitano si ispirano al principio di trasparenza e partecipazione.

Conseguentemente lo Statuto disciplina la Pianificazione territoriale, prevedendo che la Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di coordinamento, per cui forma e approva il Piano territoriale generale metropolitano, che può essere realizzato ed aggiornato anche per Zone omogenee.

Si prevede che il Piano territoriale generale metropolitano comprende le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni (comma 44, leTt. b) l. 56/14), e che lo stesso ha anche valore ed effetti di Piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si stabilisce, ancora, che in raccordo con le competenze e le iniziative della Regione Piemonte e degli enti competenti, la Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali e promuove la formazione ed integrazione delle banche dati territoriali ed ambientali, attraverso la cartografia digitale e gli osservatori tematici.

Il tema del Piano strategico territoriale è ampiamente dibattuto, soprattutto in termini di cogenza o meno dello stesso, di possibile incidenza sulla pianificazione territoriale degli enti, in tema di raccordo con la normativa nazionale e regionale, in funzione della cedevolezza o meno delle discipline rispetto alle specifiche competenze.

Lo statuto compie una scelta abbastanza chiara, orientandosi verso una dimensione di vincolatività del Piano rispetto al territorio: è evidente come tale aspetto vada necessa-

# Osservatorio sulle fonti

riamente raccordato con i diversi livelli di governo nel rispetto delle specifiche competenze.<sup>9</sup>

*4. La “forma di governo metropolitana”, i rapporti e gli equilibri tra gli organi previsti dalla legge Delrio, l’introduzione di organi ulteriori*

Lo Statuto stabilisce che il Sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani rappresentano l’intera comunità metropolitana, ne curano gli interessi ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Il Sindaco metropolitano, nello specifico, è l’organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana, ha la rappresentanza legale dell’ente e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

Circa la rappresentanza di tutti i cittadini da parte del Sindaco si è molto discusso in sede di commissioni, considerata la non elettività dell’organo e, perciò, il presunto non collegamento diretto con i cittadini di tutto il territorio in termini di esponenzialità<sup>10</sup>. La soluzione prospettata rimanda ad una possibile modifica normativa l’abbassamento della soglia da 3.000.000 a 2.000.000 di abitanti per consentire l’elezione diretta del Sindaco, attualmente prevista dalla legge 56/2014.

Al Sindaco metropolitano sono attribuite diverse competenze<sup>11</sup>:

- a) rappresenta la Città metropolitana;
- b) convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
- d) adotta il regolamento sugli uffici e i servizi, sulla base dei criteri generali del Consiglio, e ne nomina i responsabili; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione;
- e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e delle relative variazioni;
- f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città metropolitana negli enti, aziende, società ed organismi comunque denominati;

---

<sup>9</sup> V. CERULLI IRELLI, “Relazioni tra città metropolitane e Comuni”, *astrid.eu*, 2012, osserva che “porre in capo alla città metropolitana la pianificazione generale è fattore necessario perché essa possa proficuamente gestire la funzione di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale dell’area. Il piano territoriale generale è il supporto territoriale della programmazione delle attività economiche e sociali al fine di promuoverne lo sviluppo. Senza questa funzione si vanificherebbe senz’altro ogni capacità di governo in capo alla città metropolitana”.

<sup>10</sup> Per un’ampia e puntuale disamina del dibattito circa la configurazione delle città metropolitane e delle province quali organi elettivi di secondo grado e, come tali, “di rappresentatività attenuata”, cfr. E. FURNO, *Il nuovo governo dell’area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali*, *federalismi.it*, 2015, 9 ss.

<sup>11</sup> Art. 1 comma 8 legge 7 aprile 2014, n. 56 - cd. legge Delrio (“Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. [...]”).

# Osservatorio sulle fonti

g) adotta tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettante ai dirigenti, al Segretario o al Direttore generale, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio o alla conferenza metropolitana.

Lo Statuto precisa, altresì, che Il Sindaco metropolitano può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio metropolitano atti che rientrano nella propria competenza.

Altro aspetto interessante riguarda le linee programmatiche di mandato per le quali lo Statuto prevede che, entro 90 giorni dall'insediamento, il Sindaco metropolitano le presenta al Consiglio metropolitano il quale le prende in esame anche al fine di esprimere eventuali orientamenti. Nei 15 giorni successivi alla chiusura della discussione in Consiglio, il Sindaco adotta in via definitiva il programma del mandato. Anche i cittadini singoli o associati possono far pervenire le loro osservazioni e proposte.

Circa il Consiglio metropolitano, lo Statuto prevede che è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Città metropolitana, disciplinandone le competenze in adesione delle previsioni di legge<sup>12</sup>.

Il Consiglio metropolitano ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) proposta alla Conferenza metropolitana dello statuto e delle sue modifiche;
- b) costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 18; del presente Statuto e dall'art. 1 comma 11 lett. c della L. 56/2014;
- c) adozione di un piano strategico triennale del territorio metropolitano da sottoporre al parere vincolante della Conferenza Metropolitana ;
- d) aggiornamento annuale del piano strategico triennale del territorio metropolitano;
- e) indirizzi, piani, programmi per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
- f) indirizzi, piani e programmi per la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche, ambientali e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera c);
- g) piani territoriali, ivi compresi quelli di coordinamento territoriale e quelli relativi alle strutture di comunicazione, alle reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, incluse quelle relative alla mobilità e alla viabilità;
- h) piani per sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

---

<sup>12</sup> Art. 1 comma 8 legge 7 aprile 2014, n. 56 - cd. legge Delrio (“[...] Il consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonche' i poteri di cui al comma 9”).

# Osservatorio sulle fonti

- i) programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, definendo una linea di priorità per la salvaguardia della sicurezza delle scuole;
- j) indirizzi, piani e programmi per la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;
- k) adozione e modifiche degli statuti delle aziende speciali e degli enti partecipati;
- l) indirizzi relativi alle aziende pubbliche e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- m) indirizzi sulla nomina, designazione e revoca i rappresentanti della Città metropolitana negli enti, aziende, società ed organismi comunque denominati;
- n) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- o) approvazione delle convenzioni tra i comuni e la Città metropolitana, partecipazione della Città stessa a eventuali forme associative e convenzioni anche con comuni esterni al suo territorio;
- p) adozione, su proposta del Sindaco metropolitano, degli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale e delle relative variazioni nonché di rendiconto della gestione. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché di rendiconto della gestione devono essere sottoposti al parere della Conferenza metropolitana;
- q) approvazione della stipulazione di mutui, laddove non siano già espressamente previsti in atti a contenuto generale del Consiglio, aperture di credito ed erogazione di prestiti obbligazionari;
- r) deliberazione sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, su acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, appalti e concessioni che non siano già previsti in atti a contenuto generale del Consiglio stesso o non ne costituiscano mera esecuzione;
- s) indirizzi e regolamenti relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e alla disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- t) in generale: indirizzi, piani, programmi, regolamenti su tutte le funzioni che la legge attribuisce alle città metropolitane.
- u) istituzione di apposite Consulte tematiche per l'implementazione della funzione "democrazia partecipata" più volte richiamata.

L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del consiglio, spetta:

- a) al sindaco metropolitano;
- b) a ciascun consigliere metropolitano;
- c) alla conferenza metropolitana;
- d) a due o più consigli comunali o a una o più unioni dei comuni o unioni montane dei comuni, che rappresentino almeno il 3 per cento della popolazione residente della Città Metropolitana;
- e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Città Metropolitana.

Circa l'altro organo assembleare, la Conferenza metropolitana, lo Statuto prevede che è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei comuni compresi nella Città

# Osservatorio sulle fonti

metropolitana, con poteri propositivi, consultivi, nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge n. 56 del 2014.

La Conferenza metropolitana svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Città metropolitana, su richiesta del Sindaco o del Consiglio metropolitano.

Il riferimento alla funzione “consultiva” della Conferenza metropolitana è particolarmente rafforzativo del principio di coinvolgimento del territorio e delle 315 amministrazioni comunali, nei processi decisionali e di governo dell'ente.

In particolare si stabilisce che la Conferenza Metropolitana, sentiti gli organismi di collegamento delle zone omogenee, esprima parere vincolante sull'adozione del Piano Strategico adottato dal Consiglio Metropolitano, con i voti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei presenti.

La Conferenza metropolitana delibera in materia di statuto ed esprime il parere obbligatorio sugli schemi di bilancio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 56 del 2014. Ove il Consiglio non intenda conformarsi al parere espresso dalla Conferenza metropolitana, deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Per non bloccare un adempimento (approvazione del bilancio), previsto per legge in tempi predeterminati, nel caso in cui il parere non venga espresso dalla Conferenza Metropolitana entro 30 giorni dalla data di convocazione per il bilancio preventivo e di 10 giorni per il rendiconto della gestione, il Consiglio può procedere all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione anche in assenza dello stesso<sup>13</sup>. Fatti salvi questi casi, la Conferenza assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti, sempre che questi rappresentino almeno un quarto dei comuni e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Sono, quindi, da un lato poste regole che consentono di superare eventuali “blocchi” sui pareri da parte della Conferenza, dall'altro maggioranze particolari che assicurano maggiore rappresentatività alle amministrazioni coinvolte.

Oltre agli organi previsti dalla legge (Sindaco Metropolitano, Consiglio Metropolitano e Conferenza Metropolitana), il Sindaco Metropolitano si può avvalere della facoltà di nominare un Vice Sindaco, che esercita le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> L. VANDELLI, “Città metropolitane, Province e Unioni di Comuni. La Legge Delrio 7 aprile 2014 commentata comma per comma”, Maggioli, Rimini 2014,

<sup>14</sup> Art. 1 comma 40 legge 7 aprile 2014, n. 56 - cd. legge Delrio (“*Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano*”).

# Osservatorio sulle fonti

Inoltre il Sindaco, ad avvenuta approvazione dello Statuto, potrà assegnare ad uno o più consiglieri – scelti sulla base di una distribuzione delle competenze e delle funzioni atta a garantire la coerenza d'azione e la visione unitaria del territorio– deleghe, definendone la natura ed i contenuti, per materia, per ambito territoriale o per progetti<sup>15</sup>.

Le deleghe possono comportare l'attribuzione ai Consiglieri delegati del potere di compiere atti rientranti nelle competenze del Sindaco Metropolitan e di sovrintendere alla loro esecuzione.

Esse possono altresì comportare le attività di referto al Consiglio in merito agli atti compiuti nel loro esercizio.

I criteri di collegialità previsti dalla legge sono soddisfatti attraverso la previsione che il sindaco, il vicesindaco e i consiglieri delegati si riuniscono in un organismo di coordinamento. L'organismo di coordinamento concorre alle elaborazione di politiche, atti e proposte da presentare al Consiglio, nonché al complessivo coordinamento delle attività della Città metropolitana.

Il Sindaco ha comunque il compito di vigilare sull'esercizio concreto della delega, impartendo direttive, avocando a sé specifici atti, sostituendosi al delegato in caso di inerzia, revocando la delega stessa, con esplicita motivazione<sup>16</sup>.

Gli atti di delega e di revoca sono comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

## *5. Il grado di democraticità , con particolare riguardo all'elezione diretta del sindaco metropolitano e all'introduzione di istituti di democrazia diretta*

L'elezione diretta del Sindaco non risulta allo stato possibile, perché non si configura per la Città Metropolitana di Torino nessuna delle due condizioni, alternativamente necessarie, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 22, della Legge 56/2014:

l'articolazione del comune capoluogo in più comuni a seguito di referendum  
una popolazione superiore a tre milioni di abitanti.

Sulla questione è in atto una riflessione in sede di Consiglio metropolitano, circa l'opportunità o meno di sollecitare una riduzione del limite dei 3.000.000 di abitanti, al fine di consentire l'inclusione anche di Torino tra le città metropolitane che possono ad oggi prevedere più agevolmente l'elezione diretta.

Come già ampiamente illustrato, l'attenzione per la rappresentatività dei territori, il loro coinvolgimento sia in fase di programmazione che di decisione, la centralità delle aree omogenee rispetto al comune capoluogo, sono tutti strumenti che lo Statuto appronta per recuperare lo squilibrio tra i territori più distanti e con peculiarità diverse, per la effettiva omogenizzazione dell'intero contesto amministrato.

---

<sup>15</sup> Art. 1 comma 41 legge 7 aprile 2014, n. 56 - cd. legge Delrio (“*Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto*”).

<sup>16</sup> Secondo E. FURNO, *Il nuovo governo dell'area vasta*, cit., 22, “*si riconoscono anche al sindaco metropolitano dei poteri cruciali di direzione politico-amministrativa rispetto ai consiglieri da lui delegati, in modo da dar vita ad una sorta di giunta, nonostante la omessa previsione legislativa di tale organo collegiale*”.

# Osservatorio sulle fonti

Circa gli strumenti di democrazia diretta, lo statuto prevede la partecipazione popolare, il referendum consultivo, le forme di consultazione e la democrazia in rete, con una disciplina di dettaglio da adottare mediante regolamento.

Si prevede che la Città metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio e, al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e i cittadini, la Città metropolitana adotta un regolamento sulla democrazia partecipata che disciplina i casi e le modalità in cui possono essere attuate forme di consultazione e di referendum popolare.

Tale atto dovrà disciplinare anche i casi e le modalità secondo cui i residenti possono rivolgere istanze, petizioni o proposte di atti e provvedimenti di interesse generale, nonché le modalità di esercizio del diritto di tribuna, stabilendo le modalità e i termini entro i quali gli organi della Città metropolitana e i loro Uffici sono tenuti a prenderle in esame e dare le risposte. Se negative, devono essere motivate.

Si stabilisce, anche, che la Città metropolitana assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale.

La scelta, dunque, delle modalità organizzative ed operative delle forme di democrazia diretta è pressoché integralmente rinviata alle norme attuative dello Statuto, soluzione che appare meglio confacente con il modello statutario prescelto e con la particolare natura tecnica delle materie da disciplinare.

In ogni caso lo Statuto sancisce che a ciascun cittadino deve essere garantita, in massimo grado od in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti, anche attraverso un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, promovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale e garantendo, nei limiti e nelle competenze della Città metropolitana, il più ampio diritto di accesso alla rete.

## *6. I rapporti con i comuni ricompresi all'interno ed all'esterno della Città metropolitana*

Il territorio della Città Metropolitana, tenuto conto delle caratteristiche di policentrismo degli insediamenti socio demografici, delle localizzazioni produttive, del sistema ambientale e delle relazioni economiche e culturali, sarà costituito da zone omogenee, istituite d'intesa con la Regione su proposta del Consiglio metropolitano, sentita la conferenza metropolitana.

La Commissione consiliare che si occupa della questione ha proposto la definizione di 11 Zone omogenee, quattro delle quali sono nell'area metropolitana di Torino.

Dal lavoro della Commissione non sono emerse "zone grigie", in cui sia ancora da decidere la collocazione dei singoli Comuni nell'una o all'altra Zona omogenea, in quanto la costituzione delle zone e la loro esatta perimetrazione è stata svolta direttamente sui territori e d'intesa con i singoli sindaci coinvolti.

# Osservatorio sulle fonti

La Commissione, che si è occupata dalla zonizzazione, ha lavorato riconoscendo e tenendo ben presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole Zone, nonché altri parametri, come l'organizzazione dei servizi pubblici.

Le zone omogenee sono caratterizzate da contiguità territoriale e debbono avere una popolazione non inferiore a 80.000 abitanti. Sono istituite su proposta del Consiglio metropolitano, sentiti preliminarmente i Comuni coinvolti, sentita la Conferenza metropolitana, secondo quanto previsto dalla legge.

La spinta all'integrazione viene poi sottolineata prevedendo che al fine di consentire una efficace partecipazione e condivisione dei comuni al governo della Città metropolitana, le zone omogenee costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana.

Esse infatti esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificatamente e partecipano alla formazione condivisa del Piano strategico e del Piano territoriale metropolitano, secondo modalità stabilite dal Regolamento sulle aree omogenee.

Le zone omogenee costituiscono altresì articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili della Città metropolitana e posso divenire ambito ottimale per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.

E' evidente, perciò, come l'organo rappresentativo dell'intero territorio, la Conferenza metropolitana, considerata la sua composizione numerica (315 sindaci), nonché le enormi dimensioni geografiche, si possa scomporre in sotto ambiti di ripartizione territoriale ed amministrativa, cui lo Statuto riconosce autonomia di funzioni, poteri consultivi ed espressioni di pareri, potere di iniziativa, decentramento di servizi ed attività.

Considerata la rilevanza delle zone omogenee, le stesse sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, mentre eventuali modifiche all'intesa costitutiva delle zone omogenee, ovvero alla delimitazione delle stesse, non comportano modificazioni dello Statuto.

Da un lato, dunque, si aggrava il procedimento prevedendo la partecipazione di consiglio metropolitano e conferenza, dall'altro si riconosce la necessità di una flessibilità nella modulazione delle zone omogenee, svincolando l'organizzazione fisica delle stesse dalla specifica disciplina statutaria.

Per dare piena efficacia e funzionalità e per assicurare un'adeguata rappresentatività delle diverse specificità territoriali, il Consiglio metropolitano prevede un organismo di collegamento con gli organi della Città metropolitana, costituito da una Assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte della zona omogenea.

Si tratta, in realtà, di un nuovo organo di governo che benché limitato all'ambito territoriale di riferimento, esercita però funzioni di rappresentanza e decisionali, secondo limiti e modalità stabilite dal regolamento, ma comunque di natura consultiva e propositiva, se non anche compartecipativa dell'amministrazione attiva della stessa Conferenza metropolitana.

Infatti si prevede che la Città metropolitana può esercitare le proprie funzioni amministrative in forma decentrata, mediante l'organizzazione presso le zone omogenee di

# Osservatorio sulle fonti

uffici comuni con le amministrazioni comunali e le unioni di comuni e, a tal fine, la Città sostiene e promuove, anche mediante l'impiego di proprie strutture e risorse umane, i processi di unione e di fusione tra i comuni delle singole zone omogenee, favorendo la progressiva aggregazione e semplificazione delle diverse forme associative tra i comuni.

Non solo, ma il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, può trasferire specifiche funzioni della Città metropolitana alle zone omogenee sulla base delle singole specificità territoriali e a condizione che le stesse costituiscano e rendano operativa una sola unione di comuni comprendente la totalità del territorio di riferimento, ovvero federino l'intero territorio mediante una o più convenzioni tra unioni di comuni e/o comuni.

Inoltre si prevede la possibilità che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, possono essere conferite funzioni della Città Metropolitana a comuni singoli, unioni di comuni o convenzioni plurifunzionali, purché aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, tramite convenzione tra la Città metropolitana e i Comuni, le Unioni di comuni, i comuni convenzionati o le Zone Omogenee interessate, precisando tra l'altro la durata dei conferimenti e i compiti di coordinamento e vigilanza riservati alla Città metropolitana.

Sempre mediante convenzione, il Consiglio metropolitano può deliberare l'avvalimento in favore della Città metropolitana o, viceversa, in favore dei comuni o delle unioni di comuni interessate, delle rispettive strutture, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo.

In alternativa all'avvalimento, le convenzioni possono prevedere la delega dell'esercizio di funzioni dei comuni da essi, ovvero dalle proprie unioni, alle strutture della Città metropolitana, che ne diventa capofila.

Si prevedono, infine, accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi - anche a livello decentrato, secondo quanto previsto dalla legge - della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

Nella Città Metropolitana, quindi, i territori non saranno più "destinatari" di servizi, ma "protagonisti" nella realizzazione degli stessi: ciò implica l'apertura ad un nuovo concetto di sussidiarietà, legato al concetto di "area vasta" e alla vocazione europea delle città metropolitane.<sup>17</sup>

La Città Metropolitana, infatti, eserciterà normalmente le proprie funzioni amministrative in forma decentrata, mediante l'organizzazione presso le zone omogenee di uffici comuni con le amministrazioni comunali e le unioni di comuni.

Proprio in quest'ottica, la Città Metropolitana potrà stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni del territorio o con le loro unioni,

---

<sup>17</sup> La Finanza territoriale – Rapporto 2014, Franco Angeli, 200: *“di fondamentale importanza sarà il rapporto di collaborazione che esse [le città metropolitane] riusciranno a stabilire con i comuni appartenenti al proprio territorio e a quelli limitrofi”*.

# Osservatorio sulle fonti

ai fini dell'organizzazione e gestione comune di servizi o per la realizzazione di opere pubbliche.

Lo Statuto prevede, infatti, che la Città metropolitana potrà prestare ai comuni e alle unioni di comuni assistenza tecnico-amministrativa e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, elaborando, in particolare:

a) azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrate con specifiche disposizioni dai singoli enti;

b) azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della città metropolitana;

c) il codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Analogamente, la Città Metropolitana potrà attivarsi per garantire assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione metropolitana in materia di appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici, in particolare:

potrà curare nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni le funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge;

potrà offrire assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

La Città metropolitana, nell'ottica della semplificazione amministrativa, promuoverà la condivisione e la razionalizzazione dei sistemi informativi degli enti in ambito metropolitano, con specifico riferimento all'utilizzo di applicativi condivisi tra gli enti dell'ambito metropolitano, all'integrazione delle banche dati, alla gestione coordinata dei siti istituzionali, alla offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, alla gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico e, nel riconoscere il diritto individuale di accesso alla rete, promuoverà e coordinerà lo sviluppo delle reti a banda larga, anche attraverso la condivisione e razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo e di comunicazione degli enti in ambito metropolitano.

La Città metropolitana di Torino, considerata la sua estensione territoriale, dovrà svolgere funzioni con territori di prossimità, attraverso le forme associative e di collaborazione di comuni limitrofi con comuni di province confinanti.

Ciò rende particolarmente probabile il coinvolgimento di territori ultronei rispetto all'ambito territoriale proprio, in virtù della storicità con cui tale forme di collaborazione sono nate e, negli anni, si sono consolidate.

Per questi motivi lo Statuto prevede la possibilità di accordi tra Città metropolitana e realtà esterne alla circoscrizione territoriale, per cui la Città metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio, al fine della gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi e integrati.

Può, inoltre, adottare strumenti giuridici e procedure finalizzati a garantire forme di coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza della Città metropolitana e degli enti confinanti.

# Osservatorio sulle fonti

Si prevede, anche, che ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

Al fine di garantire la massima apertura possibile, si stabilisce che agli accordi tra la Città metropolitana e comuni singoli o associati esterni al suo territorio possono partecipare, su iniziativa del Sindaco metropolitano o su loro richiesta, anche comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana.

Ciò proprio in considerazione del fatto che tali forme di collaborazione esistono da tempo e sono spesso alla base dell'organizzazione di servizi essenziali per le comunità coinvolte.

## *7. I principi di organizzazione interna e sull'amministrazione della Città metropolitana*

La bozza approvata dello Statuto evidenzia un'accentuata flessibilità organizzativa, che consente potenzialmente di adattare la struttura alle priorità politiche e programmatiche individuate dall'organo di indirizzo politico e, al contempo, promuove il controllo democratico degli apparati amministrativi.

L'assetto istituzionale delineato riserva una forte attenzione alle modalità di selezione e di funzionamento del management professionale, tenuto conto dell'assottigliamento della presenza di organi "politici" all'interno della Città metropolitana, almeno come tradizionalmente intesi (Presidente/Sindaco eletto e Giunta).<sup>18</sup>

Oggi il doppio incarico e la gratuità dell'incarico nella Città Metropolitana riferito agli organi di indirizzo politico, comporteranno una presenza meno assidua della politica, che dovrà occuparsi solo di "indirizzo e controllo", mentre la struttura di gestione dovrà da un lato autonomizzarsi nell'operatività, dall'altro mantenere una stretta adesione a linee di indirizzo che saranno sicuramente meno assidue e penetranti.

Lo statuto prevede, innanzitutto, che gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento e che, nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità e rispetto delle relazioni sindacali.

La Città metropolitana deve riconoscere e garantire pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adottare programmi di azioni positive a ciò finalizzati.

Circa la Dirigenza di vertice della Città metropolitana, lo statuto prevede esplicitamente che il Sindaco metropolitano nomina il Segretario generale della Città metropolitana secondo criteri e modalità stabiliti nel regolamento di organizzazione.

La previsione specifica del Segretario generale, pur in presenza di un ampio dibattito istituzionale in corso circa la revisione della figura, rappresenta una specifica scelta dell'Ente, che esprime quindi la volontà di mantenere comunque la presenza di tale di-

---

<sup>18</sup> Scuola Nazionale dell'Amministrazione, "Venti anni di "politica e amministrazione" in Italia", Irpa Working Paper – policy papers Series no. 1/2014, 200.

# Osservatorio sulle fonti

rigente di vertice, attesi i compiti di presidio della legalità, di funzioni di anticorruzione e di assistenza all'ente stesso, anche a garanzia dei processi di integrazione del territorio e delle amministrazioni attraverso un giusto procedimento di cui il Segretario può essere, indubbiamente, il garante più appropriato.

Si precisa che il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo che sia nominato il Direttore generale, può rogare i contratti nell'interesse della Città metropolitana e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Sindaco metropolitano<sup>19</sup>.

Lo Statuto prevede altresì che il Sindaco metropolitano può nominare il Direttore generale, conferendo l'incarico al Segretario generale ovvero ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata pari al mandato del Sindaco secondo i criteri stabiliti dal regolamento, fermi i requisiti per la nomina a dirigente della pubblica amministrazione. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Sindaco metropolitano, informando tempestivamente il Consiglio metropolitano<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (“1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98. 2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. 4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;

c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4. 5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni”).

<sup>20</sup> Art. 108 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (“1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal

# Osservatorio sulle fonti

La funzione di direzione generale, oltre che nelle forme consuete di cui sopra, si prevede possa essere svolta anche attraverso un organo collegiale.

A tal fine il regolamento disciplina il funzionamento e i compiti del Comitato di direzione, ove costituito, presieduto dal Segretario generale, attraverso il quale può svolgersi la funzione di direzione generale, nonché la composizione dello stesso. Il Segretario generale, qualora non componente del comitato, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato di direzione.

Così definita la dirigenza di vertice, lo Statuto disciplina anche la dirigenza, prevedendo che i dirigenti della Città metropolitana sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate e rispondono degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano o dai Consiglieri delegati.

Gli stessi adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne sono responsabili<sup>21</sup>.

---

*regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia. 2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia. 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati. 4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario”).*

<sup>21</sup> Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (“1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

# Osservatorio sulle fonti

Si demanda, poi, allo specifico regolamento

- a) l'assetto organizzativo dell'Ente;
- b) le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- c) il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Si prevede che la copertura dei posti dirigenziali previsti dalla dotazione organica avviene attraverso le modalità definite dalla legge per l'accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero, nei limiti previsti dalla legge, mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato che non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.

Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si disciplina l'attribuzione, a tempo determinato, di incarichi al di fuori della dotazione organica di responsabile dei servizi e degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

Lo Statuto riserva poi uno specifico articolo al giusto procedimento, prevedendo che sulle proposte di deliberazione del Consiglio e sulle proposte di decreto del Sindaco metropolitano deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del dirigente dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.

I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere motivati e non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.

---

*f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;*

*g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*

*h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;*

*i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.*

*4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54. 6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. 7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico”).*

# Osservatorio sulle fonti

Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del segretario generale, al collegio dei revisori dei conti e all'organismo di valutazione; la disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica di tali atti.

Sulle proposte di cui al comma 1 il Segretario Generale esercita i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto e ai regolamenti.

Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti, nonché per gli accordi sostitutivi dei provvedimenti, di competenza degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti<sup>22</sup>.

## 7. Considerazioni conclusive

---

<sup>22</sup> Art. 147 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica de-terminati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite. 5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento").

# Osservatorio sulle fonti

L'attività di formazione dello Statuto, nell'ambito della realtà territoriale della Città metropolitana di Torino, risente fortemente, come detto, delle specificità territoriali e di contesto storicamente definite e consolidate.

Il processo di condivisione è perciò fortemente spinto verso il coinvolgimento di ogni singola amministrazione, di tutti i cittadini, di tutti gli *stakeholders* (parti sociali, terzo settore, organizzazioni sindacali ecc...).

E' evidente come tutte le necessità rappresentate dovranno trovare composizione in un testo armonico e ben strutturato, che dia conto delle diverse esigenze attraverso un equilibrio capace di recuperare ad unità ogni rappresentazione di interessi.

Tutto ciò in un contesto fortemente influenzato dalla drastica riduzione delle risorse, da difficili processi di riorganizzazione - riguardandi anche la riduzione del 30% delle dotazioni organiche, imposto dalla legge di stabilità – nonché dal riordino delle funzioni delegate da parte della Regione, che ha storicamente assicurato un più che ampio trasferimento di attività verso la preesistente realtà della Provincia di Torino, non sempre accompagnato da risorse idonee e congruenti.

E' evidente, infine, come lo Statuto rappresenti solo il punto di partenza negli assetti del nuovo ente, essendo dallo stesso prevista una significativa attività di normazione regolamentare rispetto a numerosi istituti giuridici enunciati e disciplinati, in termini di principio, dallo Statuto stesso.

## **BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:**

Paola Bilancia, *“Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali”*, in *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 4/2014

Roberto Camagni, *“Città metropolitane? No, solo province indebolite”*, *Lavoce.info*, 2015

Vincenzo Cerulli Irelli, *“Relazioni tra città metropolitane e Comuni”*, *astrid.eu*, 2012

Cittalia –fondazione anci ricerche, *Le Città Metropolitane nell'economia globale. Elementi per la pianificazione strategica*, Varsavia 27-29 gennaio 2009

Consiglio Regionale del Piemonte, *“Le aree e le città metropolitane”*, Dossier informativo 2008

Carlo Deodato, *“Le città metropolitane: storia, ordinamento, prospettive, federalismi.it*, 2013

Erik Furno, *“Il nuovo governo dell'area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali, federalismi.it*, 2015

La Finanza territoriale – Rapporto 2014, FrancoAngeli

# Osservatorio sulle fonti

Alberto Lucarelli, *“Le Città metropolitane: Tipi di Stato e trasformazioni territoriali”*, *federalismi.it*, 2014

Andrea Patroni Griffi, *“Città metropolitana: per un nuovo governo del territorio”*, *confronti costituzionali.eu*, 2014

Alessandro Pirani, *“Verso la Città Metropolitana. Quali funzioni”*, *laboratorio urbano.info*, 2013

Scuola Nazionale dell'Amministrazione, *“Venti anni di “politica e amministrazione” in Italia”*, Irpa Working Paper – policy papers Series no. 1/2014

Luciano Vandelli, *“Città metropolitane, Province e Unioni di Comuni. La Legge Delrio 7 aprile 2014 commentata comma per comma”*, Maggioli, Rimini 2014